Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 MARZO 2010, N. 10666: l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 16, del D. Lgs n. 152/2006 non opera per i depositi degli asfalti e delle sostanze bituminose nel corso del procedimento di trasformazione o di rigenerazione.

L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 16, del D. Lgs n. 152/2006 si riferisce ai depositi di oli minerali in quanto prodotto finito, non soggetto ad alcuna operazione di trattamento, le cui emissioni pertanto sono effettivamente poco significative.
A tali depositi non possono essere equiparati i depositi degli asfalti e delle sostanze bituminose nel corso del procedimento di trasformazione o di rigenerazione degli asfalti per consentirne il nuovo utilizzo. Tali depositi, infatti, devono essere mantenuti ad una certa temperatura a causa della necessità di tenere il bitume allo stato fluido, con la conseguente emissione di vapori anche in condizioni di fermo dell'impianto. Pertanto in quest'ultimo caso non opera l'esenzione si cui all'art. 269, comma 16, del D. Lgs n. 152/2006.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

10666 / 10

66

N. 45867/2009 Reg. Gen.

N. Sent. 272

C.C. del 11.2.2010

22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente	Dott.	Pier Luigi Onorato
Consigliere	"	Claudia Squassoni
	"	Alfredo Maria Lombardi
	"	Giovanni Amoroso
	"	Guicla I. Mulliri

ha pronunciato la seguente:

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 18 MAR. 2010
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Florella Donati

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Angelo Vallefuoco, difensore di fiducia di Zenobi Emidio, n. a Amatrice il 13.2.1949, avverso l'ordinanza in data 20.10.2009 del Tribunale della libertà di Chieti, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal predetto Zenobi avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.9.2009 che aveva respinto la richiesta di dissequestro di punti di emissione in atmosfera.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al punto delle esigenze cautelari;

Udito il difensore Avv. Angelo Vallefuoco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale della libertà di Chieti ha rigettato l'appello proposto da Zenobi Emidio avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.9.2009 che aveva respinto la richiesta di restituzione di alcuni punti di emissione in atmosfera dello stabilimento industriale Pavimental S.p.A., sequestrati in relazione al reato di cui all'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006 per carenza della prescritta autorizzazione.

Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità i punti di emissione di cui si tratta, indicati con le lettere A, B e C, sono relativi a cisterne di stoccaggio del bitume (punto A), vasche di emulsione a freddo (punto B) e silos di stoccaggio dell'emulsione (punto C).

L'ordinanza ha respinto le deduzioni dell'appellante con le quali si sosteneva che i citati punti di emissione rientrano nella esenzione di cui all'art. 269, comma 16, del D. Lgs n. 152/2006, avente ad oggetto gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge.

Si deduce, in sintesi, che il Tribunale della libertà, ai fini dell'accertamento della natura dei depositi cui si riferiscono i punti di emissione in atmosfera sequestrati, ha tenuto conto solo degli accertamenti effettuati dai tecnici dell'ARTA, mentre ha totalmente ignorato la documentazione prodotta dalla difesa dell'indagato.

In particolare si deduce che i predetti depositi sono asserviti alla stoccaggio di oli minerali, secondo quanto risulta dalla licenza della Agenzia delle Dogane della Regione Abruzzo, che ne ha autorizzato l'esercizio e dalla determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo 6851/AE del 9.5.2007; provvedimenti di cui il tribunale non ha tenuto conto.

Si osserva, poi, che l'ordinanza, nel recepire acriticamente i rilievi contenuti nell'accertamento dell'ARTA, ha affermato che "*devono considerarsi quali oli minerali esclusivamente le sostanze omogenee in detta categoria, non potendosi accomunare a queste anche le sostanze composite realizzate nell'ambito di un procedimento industriale di trasformazione*".

Si deduce, quindi, che tale classificazione merceologica si palesa erronea, in quanto le sostanze bituminose, che sono utilizzate per la realizzazione del manto stradale, vengono prodotte attraverso lo stesso procedimento di distillazione del petrolio che si effettua per la produzione delle benzine, del gasolio e degli altri oli minerali, sicché le stesse rientrano nella categorie delle sostanza per le quali è prevista l'esenzione dalla necessità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 16, del D. Lgs n. 152/2006.

Si deduce, infine, che l'ordinanza risulta altresì emessa in violazione dell'art. 321 c.p.p..

Si osserva sul punto che le esigenze cautelari, che consentono l'adozione della misura, devono essere riferite al concreto ed attuale pericolo che la libera disponibilità della cosa da parte del privato possa determinare ulteriori conseguenze dannose ovvero la commissione di altri reati; che nel caso in esame non sono state affatto individuate le conseguenze dannose che la libera disponibilità della cosa in sequestro avrebbe potuto determinare, considerato che le emissioni relative alle miscele bituminose non sono assolutamente significative.

Il ricorso non è fondato.

Osserva preliminarmente la Corte che l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane costituisce un provvedimento del tutto inconferente ai fini della decisione, assolvendo a finalità meramente fiscali, sicché è irrilevante l'omesso esame di detta documentazione da parte del tribunale, mentre

non è stata neppure indicata dal ricorrente la natura della autorizzazione regionale, che, in ogni caso, non risulta riferirsi alle emissioni in atmosfera.

Passando all'esame del merito delle censure si palesa evidente la ratio della esenzione dall'obbligo di autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 16, del D. Lgs n. 152/2006, riferendosi la stessa ai depositi di oli minerali in quanto prodotto finito, non soggetto ad alcuna operazione di trattamento, le cui emissioni pertanto sono effettivamente poco significative.

Nel caso in esame, secondo le risultanze delle indagini effettuate dall'ARTA riportate nell'ordinanza, si tratta, invece, di serbatoi utilizzati nel corso di un procedimento per la rigenerazione di asfalti fresati, per consentirne il nuovo utilizzo per la produzione di bitume.

Cioè, di depositi degli asfalti e delle sostanze bituminose nel corso del procedimento di trasformazione o di rigenerazione degli asfalti, i quali, peraltro, secondo le risultanze dell'ARTA devono essere mantenuti ad una certa temperatura a causa della necessità di tenere il bitume allo stato fluido, con la conseguente emissione di vapori anche in condizioni di fermo dell'impianto.

E', pertanto, evidente che i depositi di cui si tratta non possono essere equiparati a quelli di oli minerali per i quali è stabilita l'esenzione di cui alla disposizione citata.

Inoltre, la effettiva entità delle emissioni dei predetti depositi di asfalti e sostanze bituminose, circostanza in ordine alla quale, peraltro, il ricorso è meramente assertivo, costituisce un elemento di valutazione irrilevante, in quanto il reato di cui all'art. 279 del D. Lgs. n. 152/2006, come l'analoga fattispecie prevista dalla precedente normativa di cui al DPR n. 203/1988 (cfr. sez. III, 199202321, Forte, RV 189887 ed altre), è un reato di pericolo.

La questione della insussistenza delle esigenze cautelari non risulta essere stata dedotta dinanzi al tribunale della libertà ed è, pertanto, inammissibile.

In ogni caso il reato di cui all'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006 costituisce un reato permanente, sicché si palesa evidente l'esigenza, che giustifica la misura cautelare, di impedire la protrazione della commissione dell'attività illecita.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11.2.2010.

IL PRESIDENTE

Purtrizi Ciuni

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL CANCELLIERE